



Assicurazioni

UniCredit My Care Famiglia

Famiglia – Genius Care

Nel presente Set informativo sono contenuti:

- Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
- Documento informativo aggiuntivo relativo al prodotto assicurativo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario
- Informativa Privacy

Edizione 23/09/2024

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Il prodotto è distribuito da  UniCredit

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.

Sede legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. +39 027216.1 - Fax +39 027216.5078 unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it - www.unicreditallianzassicurazioni.it - CF. P. IVA e Reg. Impr. Milano n. 08965220158 Capitale sociale sottoscritto e versato euro 52.000.000
Iscritta all'albo imprese di assicurazione n. 1.00088 - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: UniCredit My Care Famiglia
Famiglia – Genius Care

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che offre una copertura assicurativa di responsabilità civile.



Che cosa è assicurato?

- ✓ L'Impresa tiene indenne il Contraente e il suo Nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (intendendosi per tali gli oggetti materiali e gli animali).

La copertura contiene la garanzia:

- ✓ Responsabilità civile verso terzi

L'assicurazione è prestata per le **garanzie** ed entro i **massimali** puntualmente indicati nella Scheda tecnica di modulo.

Per il dettaglio dei contenuti delle suddette coperture si rinvia al DIP aggiuntivo Danni alla Sezione "Che cosa è assicurato?".



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono assicurati soggetti estranei al nucleo familiare indicato in polizza
- ✗ La garanzia Responsabilità civile non copre i danni a cose che l'Assicurato ha in consegna o in custodia o detiene a qualsiasi titolo.

Per la descrizione completa dei rischi esclusi, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa non è assicurato?".



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'assicurazione **prevede alcuni limiti di copertura, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti** per il cui dettaglio si rinvia al **DIP aggiuntivo Danni, sezione "Ci sono limiti di copertura?" e alla Scheda tecnica di modulo.**



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura assicurativa vale in tutti i Paesi del mondo, ad eccezione dei fatti della vita privata legati alla nautica a remi e a vela per i quali la copertura è limitata al Mare Mediterraneo entro gli stretti e nelle acque interne europee.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

L'assicurazione è offerta ai Clienti che abbiano aperto un Conto Corrente Genius Care e il relativo premio, dovuto per l'intera annualità, viene corrisposto da UniCredit S.p.A. in qualità di Intermediario presso cui risulta la titolarità del Conto Corrente Genius Care.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in Scheda di Polizza e ha durata di un anno. In mancanza di disdetta, esercitata almeno 15 giorni prima della scadenza, da una delle Parti, della Polizza sottoscritta dal Contraente, l'Assicurazione si rinnova per un anno e così successivamente.



Come posso disdire la copertura?

Il Contraente ha diritto di recedere, entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza, dandone comunicazione all'Impresa mediante una delle seguenti modalità:

- recandosi presso le Filiali dell'Intermediario;
- inoltrando direttamente all'Impresa la comunicazione di ripensamento debitamente firmata tramite raccomandata A/R;
- da quando disponibili, accedendo al servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box oppure rivolgendosi al Servizio Clienti UniCredit.

Resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.

Il Contraente può inoltre esercitare la disdetta della Polizza, entro 15 giorni dalla relativa scadenza annuale, recandosi presso le Filiali dell'Intermediario oppure, da quando disponibili, accedendo al servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box oppure rivolgendosi al Servizio Clienti UniCredit.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo danni)

Impresa: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "UniCredit My Care Famiglia – Famiglia – Genius Care"

23/09/2024– Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. 800116633;

sito internet: www.unicreditallianzassicurazioni.it;

e-mail: Info_UnicreditAllianz.Assicurazioni@allianz.it; PEC: unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione con il numero 1.00088, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 19/03/1990, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/1990) - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'albo gruppi assicurativi n.018 - soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. è una compagnia il cui capitale sociale è posseduto in ugual misura (50%) da Allianz S.p.A. ed **UniCredit S.p.A.** **UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.**, pur in presenza di inevitabile potenziale conflitto di interessi derivante dal rapporto di affari con il Gruppo UniCredit, opera in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e si impegna ad ottenere per gli Assicurati stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2023 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti:

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 105,4 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 52 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 15,2 milioni di euro.

Per ulteriori informazioni patrimoniali sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria

dell'Impresa sul sito <http://www.unicreditallianzassicurazioni.it/unicreditallianzassicurazioni/chi-siamo/report-SFCR> e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 65.838

- del Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 29.627

- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 151.139

- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 151.139

e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Società pari al 230%

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Si precisa che per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali stabiliti in base alla versione del Conto Genius Care e puntualmente indicati nella Scheda tecnica di Modulo.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

RESPONSABILITÀ CIVILE PER I FATTI DELLA VITA PRIVATA

L'Assicurazione vale per i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione ai fatti della vita privata, essendo quindi sempre esclusa ogni responsabilità inerente ad attività professionali. Rientrano tra i fatti della vita privata i seguenti:

- la conduzione del fabbricato relativamente ai locali di Abitazione principale o di Abitazione saltuaria e delle relative pertinenze quali cantine, autorimesse, giardini, parchi privati, cortili, orti, alberi, strade e viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli, recinzioni e impianti fissi al servizio dei locali. Qualora i locali facciano parte di un condominio o di un fabbricato plurifamiliare, è altresì compresa la conduzione delle parti di proprietà comune per la quota di competenza di ciascun Assicurato, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari;
- lo svolgimento, anche occasionale, delle mansioni degli addetti ai servizi domestici (personale di pulizia, badanti, baby-sitter, dog-sitter, portieri e giardinieri etc) nonché di persone alla pari;
- la committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali costituenti abitazione principale e saltuaria, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
- le attività del tempo libero quali bricolage, pratica di campeggio, giardinaggio, pesca, nautica a remi e a vela senza motore ausiliario, con qualsiasi natante, purché di lunghezza non superiore a mt. 7,5, limitatamente al Mare Mediterraneo entro gli stretti e nelle acque interne europee;
- alla proprietà e l'utilizzo di modelli, compresi gli aeromodelli, intesi come dispositivo a pilotaggio remoto senza persone a bordo impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotati di equipaggiamenti che ne permettono un uso autonomo, e che vengono utilizzati sotto il controllo visivo diretto e costante del modellista, senza l'ausilio di aiuti visivi, a condizione che l'utilizzo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e con esclusione dei danni subiti dai modelli e dagli aeromobili;
- la proprietà di animali domestici di piccola/media taglia (diversi da cani e gatti) e animali da sella;
- la detenzione di armi, e relative munizioni, e l'uso delle stesse sempreché l'Assicurato sia in possesso dei regolari permessi di legge e limitatamente ai casi di difesa, tiro a segno e tiro a volo;
- il consumo di cibi e bevande in casa dell'Assicurato che provochino intossicazione od avvelenamento;
- la proprietà e l'utilizzo di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge quali velocipedi anche a motore elettrico, veicoli non a motore, golf car, veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi o per giardinaggio.

L'Assicurazione è estesa anche:

- alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e doloso di persone delle quali debba rispondere, compresi i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici, badanti, baby-sitter, dog-sitter, persone alla pari, portieri e giardinieri per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;
- alla pratica di sport, comprese le gare, sempreché non esercitata a livello professionistico;
- alla proprietà di cani e gatti;
- alla custodia temporanea da parte dell'Assicurato di animali domestici di piccola/media taglia (compresi cani e gatti), e animali da sella di proprietà altrui;
- alla custodia temporanea da parte dell'Assicurato di minori non appartenenti al Nucleo familiare.

Inoltre, relativamente ai fatti dei figli minori appartenenti al Nucleo familiare, la copertura è estesa alla responsabilità civile derivante a parenti, affini, amici o conoscenti che occasionalmente e temporaneamente sorvegliano tali minori a titolo gratuito e di cortesia. Sono in ogni caso esclusi i danni cagionati dai minori a coloro che li sorvegliano. La garanzia interviene a secondo rischio, ove l'affidatario dichiara per iscritto di non essere coperto per la medesima garanzia, con il sottolimito indicato nella Scheda tecnica di modulo. Inoltre l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa da parte di imprese che esercitano l'Assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori all'insaputa dell'Assicurato, dei quali egli debba rispondere per legge, per le somme che le suddette imprese abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dall'articolo 354, comma 1 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e/o integrazioni con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 del medesimo articolo 354.

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEI LOCALI

Qualora l'Assicurato sia proprietario dei locali di Abitazione la copertura assicurativa vale per i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione ai rischi derivanti dalla proprietà dei locali stessi e degli impianti fissi al servizio dei locali, compresi ascensori e montacarichi. L'Assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelegrafiche, degli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati anche tenuti a giardino, delle strade private e recinzioni.

Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l'Assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato, quale condomino, debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

LA RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DANNI DA INCENDIO

L'assicurazione vale per i danni da incendio:

- di cose dell'Assicurato
L'Assicurazione vale per i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato, da lui detenute o possedute ed è prestata nel limite di massimale assicurato, con il limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo;
- dei locali presi in locazione temporanea (villeggiatura)
L'Assicurazione vale per i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio ai locali temporaneamente presi in locazione dall'Assicurato per la villeggiatura, nonché l'arredamento ivi contenuto. La garanzia è prestata con il limite di indennizzo e con l'applicazione dello scoperto indicati nella Scheda tecnica di modulo.

LA RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE E INTERRUZIONE E SOSPENSIONE ATTIVITÀ


L'Assicurazione vale per i danni derivanti da:


- Inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- Interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguente a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO


L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'Assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche e/o integrazioni, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

| | |
|--|--|
| | La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS. |
|--|--|

|  Che cosa NON è assicurato? | |
|---|--|
| SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI | <p>Non sono considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i componenti del Nucleo familiare; • le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno per fatti inerenti la loro partecipazione, anche in forma occasionale, allo svolgimento dei lavori domestici e/o familiari. |

|  Ci sono limiti di copertura? | |
|---|---|
| SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI | <p>Le garanzie sono prestate entro i Massimali assicurati e i Limiti di indennizzo riportati nella Scheda tecnica di modulo, con l'applicazione degli Scoperti e Franchigie indicati nella scheda stessa.</p> <p>In relazione alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsabilità civile per i fatti della vita privata limitatamente a: <ul style="list-style-type: none"> - proprietà di animali domestici di piccola/media taglia (diversi da cani e gatti) e animali da sella; - proprietà di cani e gatti - eventi derivanti dalla pratica di sport - custodia temporanea di animali - custodia temporanea di minori - custodia temporanea di minori (facenti parte del nucleo assicurato) da parte di terzi • Responsabilità civile per i danni da Incendio • Responsabilità civile per i danni da inquinamento accidentale e interruzione e sospensione attività <p>sono previsti dei limiti di indennizzo.</p> <p>In relazione alla Responsabilità civile per i danni da Incendio dei locali presi in locazione temporanea (villeggiatura) è previsto uno scoperto.</p> <p>Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria; • derivanti dallo svolgimento di attività professionale; • di furto; • a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; • a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e/o Società di erogazione e fatto salvo quanto previsto nell'articolo "Prestazioni dell'Assicurazione" limitatamente ai locali presi in locazione (villeggiatura); • da proprietà, utilizzo e circolazione di veicoli a motore, fatta eccezione per quelli previsti nella sezione "Che cosa è assicurato" limitatamente ai veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore - o comunque di lunghezza superiore a mt. 7,5 - e da impiego di aeromobili; • da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età, salvo quanto previsto nell'articolo "Prestazioni dell'Assicurazione" limitatamente alla guida da parte di minori; • verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente; • da amianto; • da campi elettromagnetici; |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • punitivi di qualunque natura. <p>Relativamente alla responsabilità civile da proprietà dei locali di Abitazione, l'Assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni, salvo quanto previsto nell'articolo "Prestazioni dell'Assicurazione" limitatamente alla committenza; • derivanti dall'esercizio, nei locali, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni; • ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente od indirettamente: <ul style="list-style-type: none"> - all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; - all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici; • punitivi di qualunque natura. |
| ESEMPLIFICAZIONE DELL'APPLICAZIONE DI SCOPERTI e/o FRANCHIGIE | <p>Applicazione di Scoperti/Franchigie</p> <p>Franchigia Euro 200</p> <p><u>Caso 1</u> Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 1.000 Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 900 Importo indennizzato = 1.000 – 200 = Euro 800</p> <p><u>Caso 2</u> Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 1.000 Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 2.000 Importo indennizzato = 1.000 – 200 = Euro 800</p> <p>Scoperto 10%</p> <p><u>Caso 1</u> Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 5.000 Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 2.000 Scoperto 10% sul danno accertato = Euro 500 Importo indennizzato = Euro 2.000</p> <p><u>Caso 2</u> Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 5.000 Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 5.100 Scoperto 10% sul danno accertato = Euro 500 Importo indennizzato = 5.000 – 500 = Euro 4.500</p> |

|  Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa? | |
|--|---|
| Cosa fare in caso di sinistro? | <p>Denuncia di sinistro In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi deve fare denuncia telefonica alla Centrale Operativa chiamando ai seguenti numeri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 800.894.022 Linea Verde per telefonare dall'Italia; • 02.26609596 (chiamando dall'estero anteporre i prefissi necessari per l'Italia). <p>Assistenza diretta/in Convenzione AWP P&C S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia - Casella Postale 302 Via Cordusio, 4 - 20123 Milano</p> <p>Gestione da parte di altre Imprese I sinistri relativi alla garanzia Responsabilità Civile verso terzi sono gestiti da: ALLIANZ S.p.A. - P.zza Tre Torri, 3 - 20145 Milano</p> <p>Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni.</p> |
| Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. |
| Obblighi dell'Impresa | Termini di indennizzo |

| | |
|--|---|
| | L'Impresa verifica l'operatività della garanzia e, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dell'Indennizzo. |
|--|---|



Quando e come devo pagare?

| | |
|-----------------|---|
| Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo. |
| Rimborso | Non previsto, tenuto conto che il pagamento del premio è a carico dell'Intermediario UniCredit S.p.A.. |



Quando comincia la copertura e quando finisce?

| | |
|--------------------|---|
| Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo. |
| Sospensione | Non prevista. |



Come posso disdire la copertura?

| | |
|--|--|
| Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo. |
| Risoluzione | Nel caso di interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio, il Contraente deve rivolgersi alle Filiali dell'Intermediario oppure, da quando disponibili, accedendo al servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box oppure rivolgendosi al Servizio Clienti UniCredit. Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente ha diritto di recedere dalla polizza con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti. |



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ai clienti UniCredit titolari di un conto corrente Genius Care che vogliono proteggere se stessi e il proprio nucleo familiare dai rischi inerenti alla vita privata per i danni che involontariamente possano essere causati a terzi, compresi quelli derivanti dalla conduzione di abitazioni principali o saltuarie.

Il Contraente deve essere una persona fisica di età pari o superiore a 18 anni e, con il suo nucleo familiare, deve essere residente nel territorio della Repubblica Italiana.



Quali costi devo sostenere?

Il premio è corrisposto dall'Intermediario, pertanto non sussistono costi di intermediazione a carico del Contraente.

COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|----------------------------------|--|
| All'Impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> • posta cartacea indirizzata a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • Fax: 0272162588 • tramite indirizzo email: reclami@unicreditallianzassicurazioni.it L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall'Intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via |
|----------------------------------|--|

| | |
|---|---|
| | <p>telematica all'indirizzo riportato sul sito internet di ciascun Intermediario. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire all'Impresa, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente norma regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante.</p> <p>Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il comportamento dell'Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori sia quello dell'Impresa in relazione al contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte rispettiva competente all'Impresa e dell'Intermediario, e verranno separatamente riscontati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa.</p> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p> |
| All'IVASS | <p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.unicreditallianzassicurazioni.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p> |
| PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
| Mediazione (obbligatoria) | Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98). |
| Negoziazione assistita | Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | <p>In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Risoluzione delle liti transfrontaliere</p> <p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il Contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p> |

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Assicurazioni

UniCredit My Care Famiglia

Famiglia – Genius Care

Assicurazione contro i danni

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione: 23/09/2024

Il prodotto è conforme alle Linee guida “Contratti Semplici e Chiari”

Il prodotto è distribuito da  UniCredit



Ricordati di scaricare la APP che ti permetterà di consultare le coperture e fruire dei servizi che avrai abbinato alla tua Polizza.

AVVERTENZA

L'APP è compatibile con i sistemi operativi iOS, Android e Harmony OS più recenti.

Prima della sottoscrizione verifica che il tuo dispositivo mobile sia compatibile con il download dell'APP direttamente negli store.

Puoi contattare

Per informazioni, il Servizio Clienti UniCredit

per i clienti Retail:

- da telefono fisso: **800.00.15.00**
- dall'estero e dal cellulare: **+39 02 33408973**

per i clienti Private:

- da telefono fisso: **800.710.710**
- dall'estero e dal cellulare: **+39 02 33408963**

Per Sinistri e Assistenza

il Numero Verde **800.894.022**

dall'estero **+39 02 26609596**

INDICE

| | |
|---|----|
| GLOSSARIO | 5 |
| CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE | 7 |
| CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE | 7 |
| Art. 1 - Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio | 7 |
| Art.1.1 - Modalità di sottoscrizione della documentazione di polizza | 7 |
| Art. 2 - Diritto di ripensamento | 7 |
| Art. 3 - Durata e proroga dell'Assicurazione | 7 |
| Art. 4 - Sostituzione e modifiche dell'Assicurazione | 7 |
| Art. 5 - Aggravamento del rischio | 7 |
| Art. 6 - Diminuzione del rischio | 8 |
| Art. 7 - Dichiarazioni inesatte od omissioni | 8 |
| Art. 8 – Altre assicurazioni | 8 |
| Art. 9 – Recesso in caso di Sinistro | 8 |
| Art. 10 – Interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio | 8 |
| Art. 11 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) | 8 |
| Art. 12 – Rinvio alle norme di legge | 8 |
| SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI | 8 |
| Art. 1 - Condizioni di assicurabilità | 8 |
| Art. 2 - Oggetto dell'Assicurazione | 8 |
| Art. 3 - Prestazioni dell'Assicurazione | 9 |
| Art. 3.1 - La responsabilità civile per i fatti della vita privata | 9 |
| Art. 3.1.1 Estensioni della copertura e relative limitazioni | 9 |
| Art. 3.2 - La responsabilità civile della proprietà dei locali | 9 |
| Art. 3.3 - La responsabilità civile per i danni da incendio | 10 |
| Art. 3.4 - La responsabilità civile per danni da inquinamento accidentale e interruzione e sospensione attività | 10 |
| Art. 3.5 - R.C.O. - Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro | 10 |
| Art. 4 – Rischi esclusi | 10 |
| Art. 5 – Persone non considerate terzi | 11 |
| OPERATIVITA' DELLA GARANZIA | 11 |
| Art. 6 - Compresenza di garanzia nella Polizza | 11 |
| Art. 7 - Corresponsabilità di Assicurati | 11 |
| Art. 8 - Comproprietà dei locali | 11 |
| Art. 9 – Stato dei locali | 11 |
| Art. 10 - Validità territoriale | 11 |
| IN CASO DI SINISTRO | 12 |
| Art. 11 – Obblighi | 12 |

| | |
|---|----|
| Art. 12 – Gestione delle vertenze. Spese di resistenza..... | 12 |
| Art. 13 – Altre assicurazioni..... | 12 |
| Art. 14 – Pagamento dell’Indennizzo..... | 12 |

GLOSSARIO

Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali contenute nel presente Set Informativo, il Glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, spiegati nel loro significato.

I termini riportati nel "Glossario" sono riconoscibili nelle Condizioni di Assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.

Abitazione: fabbricato o porzione di fabbricato adibito ad esclusivo uso abitativo privato situato nel territorio della Repubblica Italiana.

Abitazione principale: dimora abituale del Contraente e del suo Nucleo familiare.

Abitazione saltuaria: dimora non abituale del Contraente e del suo Nucleo familiare.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ossia il Contraente e ciascun membro del suo Nucleo familiare.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Contraente Persona fisica maggiorenne che stipula il contratto di Assicurazione.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Evento: l'accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Impresa: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A..

Incendio: combustione, con fiamma, delle cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro, dopo l'applicazione di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti nella Scheda tecnica di modulo.

Intermediario: UniCredit S.p.A..

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

Limite di indennizzo: importo che opera entro la Somma assicurata e che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa, in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in polizza.

Massimale importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa, per periodo assicurativo, in relazione alle garanzie prestate.

Nucleo familiare: Il nucleo familiare è composto dalle persone che si trovino, rispetto al Contraente, nelle seguenti condizioni:

- a) il coniuge non separato o il partner dell'unione civile, anche se non residenti nella medesima abitazione;
- b) il convivente more uxorio, a condizione che sia residente nella medesima abitazione (come da stato di famiglia);
- c) le altre persone residenti nella medesima abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parentela, affinità, adozione e tutela.

Non si ha vincolo affettivo se la relazione è di tipo contrattuale o basata su ragioni di economicità.

Polizza: il contratto di Assicurazione tra l'Impresa e il Contraente, di cui le presenti Condizioni di Assicurazione sono parte integrante.

Premio: somma dovuta all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Prestatori d'opera (o di lavoro): tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro, nell'ambito della gestione dell'attività domestica e/o familiare e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

Scheda di Polizza: documento riepilogativo dell'Assicurazione quadro, sottoscritta dal Contraente.

Scheda tecnica di modulo: documento riepilogativo della copertura assicurativa inserito all'interno della Scheda di Polizza.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Transazione: accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza e alla Scheda tecnica di modulo che costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale.

Il Glossario costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in Scheda di Polizza.

L'Assicurazione è offerta ai Clienti che abbiano aperto un Conto Corrente Genius Care e il relativo premio, dovuto per l'intera annualità, viene corrisposto da UniCredit S.p.A. in qualità di Intermediario presso cui risulta la titolarità del Conto Corrente Genius Care.

In caso di chiusura del conto Genius Care la copertura cessa dalle ore 24 della prima mensilità successiva con contestuale chiusura della polizza.

Art.1.1 - Modalità di sottoscrizione della documentazione di polizza

Ferma restando la possibilità di sottoscrivere con firma autografa su supporto cartaceo la documentazione di polizza messa a disposizione dall'Intermediario, quest'ultimo offre alla propria clientela la possibilità di sottoscrivere, in preposti ambienti digitali messi a disposizione dalla Banca ed accessibili via Internet alla clientela medesima, atti e documenti in formato elettronico, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) utilizzando il Certificato Qualificato di Firma Digitale rilasciato tramite l'Intermediario dal Certificatore Accreditato e valido per la sottoscrizione di documenti, disposizioni o contratti relativi a prodotti e servizi venduti dall'Intermediario stesso. L'impresa di Assicurazione riconosce che la documentazione di polizza nonché l'ulteriore documentazione afferente il rapporto contrattuale, ove la stessa sia resa disponibile in formato elettronico per la sottoscrizione, possano essere sottoscritte – salva eventuale temporanea indisponibilità - nei predetti ambienti con Firma Digitale, riconoscendo piena efficacia alle stesse in relazione alle dichiarazioni sottoscritte dal Contraente a valere sul prodotto assicurativo.

Art. 2 - Diritto di ripensamento

Il Contraente, ha diritto di recedere entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza, dandone comunicazione all'Impresa mediante una delle seguenti modalità:

- recandosi presso le Filiali dell'Intermediario;
- inoltrando direttamente all'Impresa la comunicazione di ripensamento debitamente firmata tramite raccomandata A/R;
- da quando disponibili, accedendo al servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box oppure rivolgendosi al Servizio Clienti UniCredit.

Resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte. Nel caso in cui il sinistro si verifichi successivamente all'esercizio del diritto di ripensamento, l'Impresa non provvederà al pagamento di alcun Indennizzo.

Art. 3 - Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha durata annuale e scade alle ore 24 della data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta della Polizza sottoscritta dal Contraente, esercitata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione si rinnova per un anno e così successivamente. La disdetta da parte del Contraente deve essere esercitata recandosi presso le Filiali dell'Intermediario oppure, da quando disponibili, accedendo al servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box oppure rivolgendosi al Servizio Clienti UniCredit. La disdetta da parte dell'Impresa deve essere comunicata mediante lettera raccomandata.

Art. 4 - Sostituzione e modifiche dell'Assicurazione

Nel caso di variazione della versione del Conto Genius Care, la polizza verrà sostituita per l'aggiornamento dei massimali assicurati.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 8 – Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dalla presente Assicurazione, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui sia in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.

Art. 9 – Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa ha diritto di recedere dalla presente Polizza con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti. La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il Contraente può darne comunicazione all'Impresa mediante lettera raccomandata. Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualsivoglia altro atto dell'Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell'Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. 10 – Interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio

Nel caso di interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio, il Contraente deve rivolgersi alle Filiali dell'Intermediario oppure, da quando disponibili, accedere al servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box oppure rivolgersi al Servizio Clienti UniCredit. L'Impresa si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni fornite e di richiedere la copia della documentazione che comprova il cessato rischio, ai sensi dell'art. 1896 del codice civile.

Art. 11 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge italiana applicabili.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 1 - Condizioni di assicurabilità

Il Contraente deve avere un'età pari o superiore a 18 anni compiuti e, con il suo Nucleo familiare, deve essere residente nel territorio della Repubblica Italiana.

Art. 2 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa, fatto salvo quanto espressamente previsto dall'articolo "Rischi esclusi" della presente Sezione, si obbliga a tenere indenne il Contraente e il suo Nucleo familiare, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (intendendosi per tali gli oggetti materiali e gli animali), verificatosi in relazione ai casi disciplinati all'articolo seguente "Prestazioni dell'Assicurazione".

La copertura è prestata entro i massimali assicurati e i Limiti di indennizzo riportati nella Scheda tecnica di modulo, con l'applicazione degli scoperti e franchigie indicati nella stessa.

Art. 3 - Prestazioni dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente e il suo Nucleo familiare nei casi di responsabilità civile di seguito indicati.

Art. 3.1 - La responsabilità civile per i fatti della vita privata

L'Assicurazione vale per i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione ai fatti della vita privata, essendo quindi sempre esclusa ogni responsabilità inerente ad attività professionali.

Rientrano tra i fatti della vita privata i seguenti:

- la conduzione del fabbricato relativamente ai locali di Abitazione principale o di Abitazione saltuaria e delle relative pertinenze quali cantine, autorimesse, giardini, parchi privati, cortili, orti, alberi, strade e viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli, recinzioni e impianti fissi al servizio dei locali. Qualora i locali facciano parte di un condominio o di un fabbricato plurifamiliare, è altresì compresa la conduzione delle parti di proprietà comune per la quota di competenza di ciascun Assicurato, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari;
- lo svolgimento, anche occasionale, delle mansioni degli addetti ai servizi domestici (personale di pulizia, badanti, baby-sitter, dog-sitter, portieri e giardinieri etc) nonché di persone alla pari;
- la committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali costituenti Abitazione principale e saltuaria, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
- le attività del tempo libero quali bricolage, pratica di campeggio, giardinaggio, pesca;
- nautica a remi ed a vela senza motore ausiliario, con qualsiasi natante, purché di lunghezza non superiore a mt. 7,5, limitatamente al Mare Mediterraneo entro gli stretti e nelle acque interne europee;
- alla proprietà e l'utilizzo di modelli, compresi gli aeromodelli, intesi come dispositivo a pilotaggio remoto senza persone a bordo impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotati di equipaggiamenti che ne permettano un uso autonomo, e che vengono utilizzati sotto il controllo visivo diretto e costante del modellista, senza l'ausilio di aiuti visivi, a condizione che l'utilizzo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e con esclusione dei danni subiti dai modelli e dagli aeromobili;
- la proprietà di animali domestici di piccola/media taglia (diversi da cani e gatti) e animali da sella;
- la detenzione di armi, e relative munizioni, e l'uso delle stesse sempreché l'Assicurato sia in possesso dei regolari permessi di legge e limitatamente ai casi di difesa, tiro a segno e tiro a volo;
- il consumo di cibi e bevande in casa dell'Assicurato che provochino intossicazione od avvelenamento;
- la proprietà e l'utilizzo di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge quali velocipedi anche a motore elettrico, veicoli non a motore, golf car, veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi o per giardinaggio.

Art. 3.1.1 Estensioni della copertura e relative limitazioni

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e doloso di persone delle quali debba rispondere, compresi i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici, badanti, baby-sitter, dog-sitter, persone alla pari, portieri e giardinieri per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

L'Assicurazione, con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di modulo, è estesa anche:

- alla pratica di sport, comprese le gare, sempreché non esercitata a livello professionistico;
- alla proprietà di cani e gatti;
- alla custodia temporanea da parte dell'Assicurato di animali domestici di piccola/media taglia (compresi cani e gatti), e animali da sella di proprietà altrui;
- alla custodia temporanea da parte dell'Assicurato di minori non appartenenti al Nucleo familiare.

Inoltre, relativamente ai fatti dei figli minori appartenenti al Nucleo familiare, la copertura è estesa alla responsabilità civile derivante a parenti, affini, amici o conoscenti che occasionalmente e temporaneamente sorvegliano tali minori a titolo gratuito e di cortesia; sono in ogni caso esclusi i danni cagionati dai minori a coloro che li sorvegliano; in tal caso la garanzia interviene a secondo rischio, ove l'affidatario dichiara per iscritto di non essere coperto per la medesima garanzia, con il sottolimito indicato nella Scheda tecnica di modulo.

Inoltre l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa da parte di imprese che esercitano l'Assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori all'insaputa dell'Assicurato, dei quali egli debba rispondere per legge, per le somme che le suddette imprese abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dall'articolo 354, comma 1 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e/o integrazioni con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 del medesimo articolo 354.

Art. 3.2 - La responsabilità civile della proprietà dei locali

Qualora l'Assicurato sia proprietario dei locali di Abitazione, la copertura assicurativa vale per i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione ai rischi derivanti dalla proprietà dei locali stessi e degli impianti

fissi al servizio dei locali, compresi ascensori e montacarichi. L'Assicurazione comprende i rischi delle antenne radioteletrasmittenti, degli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati anche tenuti a giardino, delle strade private e recinzioni. Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l'Assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato, quale condomino, debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Art. 3.3 - La responsabilità civile per i danni da incendio

L'Assicurazione vale, con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di modulo, per i danni da incendio:

- di cose dell'Assicurato
L'Assicurazione vale per i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato, da lui detenute o possedute ed è prestata nel limite di massimale assicurato, con il limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo;
- dei locali presi in locazione temporanea (villeggiatura)
L'Assicurazione vale per i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio ai locali temporaneamente presi in locazione dall'Assicurato per la villeggiatura, nonché l'arredamento ivi contenuto. La garanzia è prestata con il limite di indennizzo e con l'applicazione dello scoperto indicati nella Scheda tecnica di modulo.

In caso di compresenza del Modulo Casa e/o Seconda casa validi ed efficaci, nell'ambito della presente Polizza, l'Assicurazione prestata con il presente Modulo opera a primo rischio.

Art. 3.4 - La responsabilità civile per danni da inquinamento accidentale e interruzione e sospensione attività

L'Assicurazione vale, con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di modulo, per i danni derivanti da:

- inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguente a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Art. 3.5 - R.C.O. - Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'Assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche e/o integrazioni, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS. L'Assicurazione R.C.O. non comprende la responsabilità civile per:

- malattie professionali;
- danni da amianto;
- danni derivanti da campi elettromagnetici;
- danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, l'Impresa risponderà nei limiti dei massimali espressi in polizza per l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro, e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi.

Art. 4 – Rischi esclusi

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- derivanti dallo svolgimento di attività professionale;
- di furto;
- a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

- a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e/o Società di erogazione e fatto salvo quanto previsto nell'articolo "Prestazioni dell'Assicurazione" limitatamente ai locali presi in locazione (villeggiatura);
- da proprietà, utilizzo e circolazione di veicoli a motore, fatta eccezione per quelli previsti all'art. 3.1 "La responsabilità civile per i fatti della vita privata" limitatamente ai veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore - o comunque di lunghezza superiore a mt.7,5 - e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età, salvo quanto previsto nell'articolo "Prestazioni dell'Assicurazione" limitatamente alla guida da parte di minori;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- punitivi di qualunque natura.

Relativamente alla responsabilità civile da proprietà dei locali di Abitazione, l'Assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni, salvo quanto previsto nell'articolo "Prestazioni dell'Assicurazione" limitatamente alla committenza;
- derivanti dall'esercizio, nei locali, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni;
- ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente od indirettamente:
 - all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
 - all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- punitivi di qualunque natura.

Art. 5 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- i componenti del Nucleo familiare;
- le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno per fatti inerenti la loro partecipazione, anche in forma occasionale, allo svolgimento dei lavori domestici e/o familiari.

OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

Art. 6 - Compresenza di garanzia nella Polizza

In caso di compresenza, nell'ambito della presente Polizza, dei Moduli Sport o Qua la Zampa validi ed efficaci, l'Assicurazione prestata con il presente Modulo opera per l'eccedenza dei massimali di primo rischio.

Art. 7 - Corresponsabilità di Assicurati

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato nella Scheda tecnica di modulo. Detto massimale per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più componenti del Nucleo familiare.

Art. 8 - Comproprietà dei locali

In caso di comproprietà dei locali abitati dall'Assicurato la copertura è operante anche per la responsabilità civile degli altri comproprietari, che vengono considerati Assicurati a tutti gli effetti.

Art. 9 – Stato dei locali

Relativamente alla responsabilità civile della proprietà dei locali, l'Assicurazione è valida a condizione che il fabbricato sia in normale stato di manutenzione e conservazione.

Art. 10 - Validità territoriale

L'Assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi del mondo, salvo quanto previsto nell'articolo "Prestazioni dell'Assicurazione".

IN CASO DI SINISTRO

Art. 11 – Obblighi

In caso di Sinistro fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800.894.022. L'operatore procederà all'identificazione dell'Assicurato al quale fornirà immediatamente il numero di sinistro e le informazioni per l'inoltro all'ufficio competente della documentazione necessaria all'istruzione della pratica. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 codice civile;
- b) informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L'Impresa ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
- c) astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Art. 12 – Gestione delle vertenze. Spese di resistenza

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 13 – Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 Codice Civile.

Art. 14 – Pagamento dell'Indennizzo

L'impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

La presente informativa le viene data in relazione al trattamento dei dati connesso all'erogazione della polizza assicurativa in suo favore a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR") che tutela la libera circolazione dei dati e la riservatezza delle persone fisiche e in conformità ad ogni altra disposizione normativa dell'Unione Europea o degli Stati membri applicabile in materia di privacy (insieme, la "Normativa Privacy").

1. Titolare del trattamento e informazioni di contatto

Il Titolare del trattamento dei dati è:

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri 3, contattabile all'indirizzo UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano, oppure scrivendo all'indirizzo e-mail dpo@unicreditallianzassicurazioni.it ("UniCredit Allianz Assicurazioni" o la "Compagnia").

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) di UniCredit Allianz Assicurazioni potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano, oppure scrivendo all'indirizzo e-mail dpo@unicreditallianzassicurazioni.it.

2. Categorie di dati trattati

2.1 UniCredit Allianz Assicurazioni tratterà le seguenti categorie di dati:

- dati anagrafici,
- dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita,
- digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger),
- dati sensibili quali i dati relativi alla salute,
- dati giudiziari.

2.2 UniCredit Allianz Assicurazioni tratterà le seguenti categorie di dati in relazione alla gestione dei dati raccolti in caso di installazione sui veicoli assicurati del dispositivo satellitare "Safety Drive":

Di seguito le categorie di dati registrati da terzi alle quali UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. ha accesso e che utilizza per la sola gestione delle polizze con installazione del dispositivo satellitare "Safety Drive":

- le percorrenze complessive del veicolo, intendendosi per tali le percorrenze complessive, il tipo di strada utilizzata – urbana extraurbana e autostrada – il momento di percorrenza – orario diurno o notturno - suddivisi per giorno e per provincia;
- la geolocalizzazione del veicolo in caso di furto totale o rapina;
- la rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni del veicolo uguali o superiori alla soglia di 0,3 g qualora permangano per un sufficiente intervallo di tempo con un valore uguale o superiore alla soglia di 0,4 g per autovetture ad uso privato o promiscuo e fuoristrada omologati come autovetture ad uso privato o promiscuo;
- velocità ed eccessi di velocità rispetto alle soglie preimpostate;
- lo stile di guida elaborato sulla base della rilevazione e registrazione, in forma aggregata, dei parametri d'uso del veicolo (ad esempio, accelerazioni/decelerazioni, velocità, posizione, data e ora);
- videoregistrazioni (filmate) in caso di sinistro oppure di impatto riscontrato dal dispositivo V.E.D.R. con informazioni legate al posizionamento GPS;
- report relativo ad un evento.

Inoltre, in caso di sinistro oppure di crash o mini-crash rilevato dal dispositivo Safety Drive, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. avrà il diritto di conoscere tutti i dati da OCTO Telematics registrati al momento dell'evento, con estensione dalle 24 ore precedenti alle 24 successive all'orario di rilevazione o a quello riportato nella denuncia/ richiesta di risarcimento danni dell'evento stesso.

Limitatamente ai casi di furto o rapina, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. potrà conoscere la localizzazione del veicolo a decorrere dalle 48 ore precedenti l'ultima trasmissione dei dati relativa alle percorrenze chilometriche antecedenti l'evento.

2.3 Inoltre, UniCredit Allianz Assicurazioni tratterà le seguenti categorie di dati in relazione alla gestione dei dati raccolti in caso di attivazione dei dispositivi “HomeBox” previsti per le coperture del prodotto “UniCredit My Care Famiglia”:

- video-streaming real-time per visualizzare da remoto l’ambiente inquadrato dalla telecamera.

3. Finalità dei trattamenti e basi giuridiche

Nella seguente tabella le indichiamo gli aspetti principali dei trattamenti dei suoi dati.

I dati raccolti e le finalità possono variare a seconda dei prodotti assicurativi acquistati; per questo nella tabella trova l’indicazione dei prodotti rilevanti per le diverse finalità. La invitiamo a verificare che le finalità sotto indicate si applichino anche ai prodotti da lei acquistati.

| N | Finalità | Base giuridica | Categorie di dati trattati | Prodotti |
|---|---|---|--|----------------|
| 1 | Attività di consulenza su prodotti e servizi assicurativi con particolare riguardo alla valutazione sulle sue esigenze e sul suo profilo di rischio secondo quanto imposto dalla legge in materia di valutazione dell’adeguatezza del prodotto | Adempimento di un obbligo di legge (art. 6 lett. c GDPR) | a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute (per prodotti infortuni e malattia) | Motor Danni |
| 2 | Conclusione, gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale in particolare con riguardo alla preventivazione, alla conclusione della polizza allo svolgimento degli adempimenti amministrativi, alla raccolta dei premi ed alla gestione della fase liquidativa | Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR) Per quanto riguarda i dati sensibili sub c della colonna a fianco, consenso dell’interessato (art. 9, comma 2, lett. a GDPR) | a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute per visite mediche | Danni Motor |

| | | | | |
|---|---|---|---|----------------|
| 3 | Gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale in particolare con riguardo allo svolgimento degli adempimenti amministrativi, alla raccolta dei premi, alla gestione della fase liquidativa | Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR) | <p>Dati relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i percorsi del veicolo, intendendosi per tali le percorrenze complessive, il tipo di strada utilizzata – urbana extraurbana e autostrada – il momento di percorrenza – orario diurno o notturno - suddivisi per giorno e per provincia; b. posizione del veicolo in caso di furto totale o rapina; c. la rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni del veicolo; d. la velocità ed eccessi di velocità rispetto ai limiti; e. lo stile di guida intendendosi per esso la rilevazione di frenate, velocità, accelerazioni in curva e ogni altro dato generato da un giroscopio; f. segnalazione di un possibile sinistro sulla base di algoritmi di analisi dei dati sopra indicati | Motor |
| 4 | Gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale in particolare con riguardo allo svolgimento degli adempimenti amministrativi, alla raccolta dei premi, alla gestione della fase liquidativa | Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR) | <ul style="list-style-type: none"> a. Dati anagrafici b. video-streaming real-time per visualizzare da remoto l'ambiente inquadrato dalla telecamera (HomeBox) | Danni |
| 5 | Creazione e gestione del rischio assicurativo | Legittimo interesse del titolare a creare e gestire il rischio assicurativo (art. 6 lett. f GDPR) | <ul style="list-style-type: none"> a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita, anche con il ricorso alla consultazione di banche dati detenute da società specializzate o altri Enti | Danni Motor |
| 6 | Scontistica | Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR) | <ul style="list-style-type: none"> a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita | Danni Motor |

| | | | | |
|---|--|--|---|----------------|
| 7 | Tariffazione | Legittimo interesse del titolare a creare e gestire in modo corretto il rischio assicurativo (art. 6 lett. f GDPR) | <p>Dati aggregati relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i percorsi del veicolo, intendendosi per tali le percorrenze complessive, il tipo di strada utilizzata – urbana extraurbana e autostrada – il momento di percorrenza – orario diurno o notturno - suddivisi per giorno e per provincia; b. posizione del veicolo in caso di furto totale o rapina; c. la rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni del veicolo; d. la velocità ed eccessi di velocità rispetto ai limiti; e. lo stile di guida intendendosi per esso la rilevazione di frenate, velocità, accelerazioni in curva e ogni altro dato generato da un giroscopio | Motor |
| 8 | Scontistica | Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR) | <p>Dati aggregati relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i percorsi del veicolo, intendendosi per tali le percorrenze complessive, il tipo di strada utilizzata – urbana extraurbana e autostrada – il momento di percorrenza – orario diurno o notturno - suddivisi per giorno e per provincia; b. posizione del veicolo in caso di furto totale o rapina; c. la rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni del veicolo; d. la velocità ed eccessi di velocità rispetto ai limiti; e. lo stile di guida intendendosi per esso la rilevazione di frenate, velocità, accelerazioni in curva e ogni altro dato generato da un giroscopio | Motor |
| 9 | Svolgimento delle attività di sorveglianza di portafoglio e ridistribuzione del rischio assicurativo tramite riassicurazioni | Legittimo interesse del titolare a creare e gestire in modo corretto il rischio assicurativo (art. 6 lett. f GDPR) | <ul style="list-style-type: none"> a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita | Motor Danni |

| | | | | |
|----|--|---|---|-------------|
| 10 | Attività di analisi ed elaborazione dei dati volti all'incremento dell'efficienza dei prodotti e servizi, alla loro evoluzione e allo studio e valutazione di prodotti e servizi nuovi nel settore assicurativo. I dati (anche quelli relativi a danneggiati o trasportati che potranno essere trattati in occasione della gestione dei sinistri) potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità dei propri servizi. | Legittimo interesse del titolare e dell'interessato al miglioramento dell'efficienza dei prodotti e dei servizi (art. 6 lett. f GDPR) Per quanto riguarda i dati sensibili sub c della colonna a fianco, consenso dell'interessato (art. 9, comma 2, lett. a GDPR) | a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini e alle sue scelte economiche c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute | Motor Danni |
| 11 | Tutela dei propri diritti e costituzione, esercizio e difesa dei diritti della Società in sede giudiziaria | Legittimo interesse del titolare a tutelare i propri diritti (art. 6 lett. f GDPR) e per i dati particolari la necessità di accertare, esercitare e difendere i propri diritti (art. 9, paragrafo 2, lett. f) | a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute per visite mediche | Motor Danni |
| 12 | Svolgimento di attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative | Legittimo interesse del titolare a scongiurare attività a suo danno in un settore caratterizzato da un'alta incidenza di fenomeni fraudolenti (art. 6 lett. f GDPR) | a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita anche con il ricorso alla consultazione di banche dati detenute da società specializzate o altri Enti c. Dati giudiziari | Motor Danni |
| 13 | Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie in materia di antiriciclaggio, casellario centrale infortuni, motorizzazione civile, nonché nel caso in cui sia necessario adempiere ad ordini dell'autorità pubblica | Adempimento di un obbligo di legge (art. 6 lett. c GDPR) | a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita | Motor Danni |
| 14 | Risposta a richieste di diverso tipo inoltrate sui canali social del Titolare | Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR) | a. Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger). | Motor Danni |

4. Tempi di conservazione

I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo, UniCredit Allianz Assicurazioni avrà cura di conservare i dati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria e procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.

In applicazione di questi criteri, in ossequio al combinato disposto della vigente normativa civilistica-fiscale-assicurativa (art. 2220 cod.civ., Reg. IVASS 5/2006 e Reg. IVASS 27/2008), di seguito si indicano gli specifici tempi di conservazione applicati da UniCredit Allianz Assicurazioni:

- per i dati raccolti per finalità contrattuali relativamente ai prodotti Motor: 15 anni dalla cessazione dell'utilizzo dei dati stessi, salvo emergano contenziosi, nel qual caso i dati saranno conservati per tutta la durata del contenzioso stesso;
- per i dati raccolti per finalità contrattuali relativamente ai prodotti Danni: 15 anni dalla cessazione dell'utilizzo dei dati stessi, salvo emergano contenziosi, nel qual caso i dati saranno conservati per tutta la durata del contenzioso stesso;

Decorsi i termini, i dati verranno cancellati o saranno anonimizzati.

5. Ambito di diffusione dei dati

I suoi dati potranno essere trattati:

- da dipendenti della Società debitamente istruiti e autorizzati;
- da soggetti esterni che trattano i dati in qualità di responsabili del trattamento nel nostro interesse per le sole finalità connesse al servizio assicurativo.

In particolare i Suoi dati potrebbero essere comunicati ad altri soggetti nel contesto della c.d. catena assicurativa che tratteranno i dati sia in qualità di responsabili che di titolari autonomi. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz SE o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, banche, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

I Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

Inoltre potremmo avere l'obbligo legale di comunicare i Suoi dati a enti e organismi pubblici, quali ad esempio Ivass, Consap, Casellario Centrale Infortuni, UIC, Motorizzazione Civile, Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine.

5.a) Dati registrati da terzi a cui UniCredit Allianz Assicurazioni ha accesso per soli contratti RCA con installazione del dispositivo "Safety Drive" e UniCredit My Care Famiglia con installazione del dispositivo "HomeBox"

OCTO Telematics S.p.A., con sede a Roma in Via Vincenzo Lamaro, 51, Tel.: 06/7265341 – Fax 06/72901453 – e-mail: privacy@octotelematics.com, in qualità di Titolare autonomo, tratterà i dati personali non sensibili rilevati dal dispositivo Safety Drive e HomeBox e li comunicherà a UniCredit Allianz Assicurazioni, che li tratterà a sua volta, in qualità di Titolare autonomo, per l'erogazione delle prestazioni assicurative e di assistenza.

In ogni caso, i fornitori dei servizi telematici non avranno accesso ai dati direttamente connessi o riconducibili all'identità del conducente (ad esempio nomi e/o targhe).

6. Trasferimento all'estero dei dati

I Suoi dati potranno essere trasferiti verso ad altre società del Gruppo Allianz SE in paesi terzi europei/extraeuropei secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionare sul sito internet della Compagnia. Nel caso in cui le BCR non trovassero applicazione (e quindi nel caso in cui il trasferimento non riguardi altre società del Gruppo Allianz SE) adatteremo clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi per assicurare in ogni caso l'adeguata protezione per il trasferimento dei Suoi dati.

Nel caso in cui Lei voglia ottenere una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conservazione può scrivere a: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - telefono 800.11.66.33 e-mail privacy@unicreditallianzassicurazioni.it.

In ogni caso, qualora i Suoi dati dovessero essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea o al di fuori dell'Area Economica Europea, UniCredit Allianz Assicurazioni garantisce che il destinatario dei dati personali assicura un adeguato livello di protezione, in particolare, grazie all'adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che sono state approvate dalla Commissione Europea.

7. I diritti sul trattamento dei dati personali.

In ogni caso, potrà rivolgersi a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - telefono 800.11.66.33 e-mail privacy@unicreditallianzassicurazioni.it, per l'esercizio dei diritti di accesso, modifica, cancellazione e opposizione di seguito descritti (sanciti dalla Normativa Privacy):

- conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;
- indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, delle categorie di dati personali in questione, degli estremi del Titolare e del responsabile del trattamento, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, del periodo di conservazione o, se non è possibile, dei criteri per determinarlo;
- aggiornamento, rettifica ovvero integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, l'attestazione che le operazioni richieste sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Inoltre, ha il diritto di chiedere la limitazione del trattamento che la riguardano e il trasferimento dei Suoi dati ad un diverso titolare (c.d. diritto alla portabilità dei dati) e di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, o opporsi, in tutto o in parte, (tra gli altri, in relazione a specifici mezzi di comunicazione) al trattamento di dati personali che a riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, fermo restando che la Società non ha in programma di eseguire simili trattamenti.

7.a) Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati è illecito, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati personali.